CIRCOLARE N. 38

Pistoia, 28/09/2021

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

C.A. A TUTTI GLI ALUNNI IN RITORNO DA ERASMUS

AL DSGA DOTT.SSA F.MARINO
AL SITO WEB

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER COLORO CHE RIENTRANO DALL'ESTERO - ATTENZIONARE RIENTRI PROGETTO ERASMUS

Con la presente si evidenzia quanto in oggetto in relazione a noramtiva Covid-19 – Viaggiatori

Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),**Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania**, **Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano),**Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.**

Limitazioni all'ingresso
Gli spostamenti da e per questi Paesi possono avvenire liberamente per qualsiasi motivazione, quindi anche per turismo, **a patto che non si abbia soggiornato o transitato in uno dei Paesi in elenco D e/o E nei 14 giorni prima dell'ingresso in Italia.**
Infatti sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell' Elenco D e/o dell' Elenco E nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia.
Esempio: Andreas è cittadino tedesco, è tornato l'1 agosto a casa a Düsseldorf dopo un viaggio in Argentina (Elenco E); sa che se venisse in Italia ora gli si applicherebbero le stesse misure dell'elenco E, per cui decide di rimanere in Germania per **14 giorni** e visitare l'Italia il **15 agosto**, in questa maniera all'ingresso su suolo italiano gli verranno applicate solo le misure preventive previste per i paesi in elenco C (Germania).

Adempimenti all'ingresso in Italia

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'Elenco C, la normativa prevede che all'ingresso in Italia sia obbligatorio:

- compilare prima della partenza il Passenger Locator form e presentarlo a chiunque deputato ai controlli
- presentare la Certificazione verde COVID-19 in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola; la Certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni:
  - aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, **oppure**
  - esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), **oppure**
  - essersi sottoposti a **tampone molecolare o antigenico** effettuato nelle **48 ore** prima dell'ingresso in Italia con esito negativo. **I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.**

NB. I viaggiatori non in possesso del Green Pass e che abbiano soggiornato per almeno 14 giorni in uno stato C, possono presentare copia cartacea o digitale del referto del tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso in Italia.

La mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o molecolare.

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali:

- **Comirnaty di Pfizer-BioNtech**
- **Moderna**
- **Vaxzevria**
- **Janssen (Johnson & Johnson)**

Per maggiori informazioni consulta le FAQ dedicate ai Vaccini anti Covid-19

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del Passenger locator form è possibile non presentare la certificazione Verde COVID-19:

- nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), l), o), del DPCM del 2 marzo 2021 di seguito elencate:
  - all'equipaggio dei mezzi di trasporto
  - al personale viaggiante
  - ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
  - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora

- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana è esentato altresì
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone
- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Consulta la sezione Deroghe

Le disposizioni restano in vigore fino al 25 ottobre 2021.

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali:

- **Comirnaty di Pfizer-BioNtech**
- **Moderna**
- **Vaxzevria**
- **Janssen (Johnson & Johnson)**

Per maggiori informazioni consulta le FAQ dedicate ai Vaccini anti Covid-19

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del Passenger locator form è possibile non presentare la certificazione Verde COVID-19:

- nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), l), o), del DPCM del 2 marzo 2021 di seguito elencate:
  - all'equipaggio dei mezzi di trasporto
  - al personale viaggiante
  - ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
  - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
  - agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana

è esentato altresì

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone
- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
  Consulta la sezione Deroghe

Le disposizioni restano in vigore fino al 25 ottobre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)